

Legge regionale 02 marzo 1976, n.12

Norme sui referendum previsti dallo Statuto.

TITOLO I

REFERENDUM ABROGATIVO DI LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI AMMINISTRATIVI

ARTICOLO 1

Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento regionale e' indetto quando ne facciano richiesta i soggetti indicati dall'art. 77 dello Statuto.

Con le stesse modalita' sono sottoposti a referendum i provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio, ai sensi dell'art. 78 dello Statuto.

ARTICOLO 2

Non possono essere sottoposti a referendum popolare:

- a) lo Statuto della Regione;
- b) il programma regionale di sviluppo economico, il piano pluriennale di spesa e i programmi di intervento settoriale;
- c) le leggi ed i regolamenti riguardanti il bilancio ed i tributi;
- d) gli atti di organizzazione interna del Consiglio Regionale;
- e) i provvedimenti amministrativi in materia di bilancio, tributi, assunzione di mutui ed emissione di prestiti, personale e ordinamento degli uffici della regione;
- f) i provvedimenti concernenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze.

ARTICOLO 3

La comunicazione di cui all'art. 6 della presente legge, quando si tratta di richiesta di referendum sul provvedimento amministrativo, deve essere depositata nel termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento stesso.

I regolamenti ed i provvedimenti amministrativi meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.

ARTICOLO 4

Le richieste di referendum debbono essere depositate entro il 31

ottobre di ogni anno.

La votazione per il referendum ha luogo nella prima domenica del maggio successivo. Nel caso di più referendum si proceda a più votazioni contestuali, con le modalità di cui all'art. 26 della presente legge.

Non può essere effettuato il referendum nell'anno in cui si effettuano le elezioni regionali e comunque nei 6 mesi successivi alle elezioni stesse.

In caso di elezioni politiche ovvero di effettuazione del referendum ai sensi della legge 25-5-1970, n. 352, entro i tre mesi prima o dopo la data in cui dovrebbe effettuarsi il referendum regionale, questo è spostato alla prima domenica di novembre.

Se anche questa seconda data scade nei tre mesi dai comizi elettorali di cui al comma precedente, e nel caso di cui al III comma del presente articolo, il referendum è spostato alla prima domenica di maggio dell'anno successivo.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche in caso di elezioni amministrative che interessino almeno la metà dei Comuni o delle Province della Regione o comunque la metà degli aventi diritto al voto.

ARTICOLO 5

Non possono essere presentate richieste di referendum durante il periodo di vacanza del Consiglio regionale.

ARTICOLO 6

Gli elettori che intendono farsi promotori di una proposta di referendum debbono darne comunicazione, accompagnata da una relazione illustrativa, al Presidente della Giunta regionale il quale ne informa il Consiglio regionale nella prima seduta e ne dà notizia, senza ritardo, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La comunicazione deve indicare i termini del quesito da sottoporre alla consultazione popolare, completando la formula "volete che sia abrogato/a" con gli estremi di legge, regolamento o provvedimento amministrativo di cui si intende ottenere la abrogazione.

In caso di abrogazione parziale devono essere indicate e integralmente trascritte le parti del testo della legge, regolamento o provvedimento amministrativo delle quali si richiede la abrogazione.

La comunicazione deve essere sottoscritta da almeno cinquanta e non più di cento elettori della Regione ed accompagnata dai certificati elettorali dei sottoscrittori.

I primi dieci sottoscrittori acquistano, agli effetti della presente legge, la qualità di promotori del referendum.

ARTICOLO 7

Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di carta uso bollo; ciascuno di essi deve riportare in epigrafe il testo della proposta da sottoporre a referendum, redatta con le modalità di cui ai commi II e III dell'articolo precedente.

Se il testo supera le tre facciate di ogni foglio, esso è riprodotto in un foglio a se' stante, che dovrà essere unito a quello usato per la raccolta delle firme in modo da non poterne essere distaccato e sarà vidimato contemporaneamente a quello, secondo il disposto del comma seguente.

I fogli da usare per la raccolta delle firme vanno presentati per la vidimazione, a cura di qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o ad un Notaio.

Il Segretario comunale o Notaio appone ai fogli il timbro, la data e la propria firma e li restituisce senza ritardo.

Per la raccolta delle firme possono essere usati i fogli stampati, secondo il disposto del I comma del presente articolo, a cura e spese del Consiglio regionale su richiesta dei promotori dell'iniziativa. In tal caso la vidimazione, nei modi di cui al comma precedente, è fatta da un funzionario della Regione delegato dal Presidente del Consiglio regionale.

A tal fine i promotori devono presentare al Presidente del Consiglio regionale una richiesta scritta contenente il testo della proposta della relazione illustrativa, da riprodurre in epigrafe sui fogli di cui al precedente comma. I fogli stampati e vidimati saranno forniti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio entro un mese dalla richiesta.

La proposta non può essere presentata su fogli vidimati da oltre sei mesi.

ARTICOLO 8

Gli elettori appongono la loro firma di cui all'articolo precedente, in calce alla proposta. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso il nome e il cognome, il luogo, la data di nascita e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore.

Le firme devono essere autenticate da un Notaio ovvero da un Cancelliere della Pretura o del Tribunale nella cui circoscrizione e' compreso il Comune dove e' iscritto l'elettore, ovvero dal Giudice Conciliatore, dal Sindaco o dal Segretario comunale di detto Comune. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e puo' essere collettiva, foglio per foglio; in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni da' atto della manifestazione di volonta' dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.

Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche collettivi, rilasciati dai Sindaci dei Comuni di appartenenza dei sottoscrittori, attestanti l'iscrizione di questi ultimi nelle liste elettorali.

Tali certificati devono essere rilasciati entro 48 ore dalla relativa richiesta.

ARTICOLO 9

Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione, qualora non sia stata dichiarata la inammissibilita' della proposta ai sensi del successivo art. 17.

A tal fine i promotori devono depositare, insieme alla proposta, una richiesta scritta al Presidente del Consiglio contenente l'indicazione delle spese sostenute corredate dalla relativa documentazione, nonche' l'indicazione del nome e cognome di uno dei promotori delegato a riscuotere il rimborso delle suddette spese.

Il rimborso da parte della Regione per le prestazioni del Notaio, del Cancelliere, del Giudice conciliatore e del Segretario comunale e' commisurato agli oneri stabiliti dall'articolo 20, V comma, del Testo Unico delle leggi per le elezioni della Camera dei Deputati, approvato con DPR 30 marzo 1957, n. 361, e della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604.

ARTICOLO 10

La richiesta di referendum, corredata dalle firme raccolte e dai certificati elettorali dei sottoscritti, e' depositata nell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale da almeno tre tra i promotori del referendum.

Un funzionario dell'Ufficio di Presidenza redige processo verbale, del quale rilascia copia ai presentatori, nel quale si attesta la data e l'ora del deposito della proposta e dei documenti allegati e si indicano le generalita' dei presentatori.

Il verbale deve dare atto della dichiarazione dei presentatori circa il numero delle firme raccolte.

ARTICOLO 11

La deliberazione con la quale il Consiglio Provinciale o Comunale richiede il referendum deve contenere le indicazioni di cui al II e III comma dell'art. 6 e deve essere depositata nell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale o suo delegato, o dal Sindaco o suo delegato. Il Presidente dell'Amministrazione Provinciale o il Sindaco assumono agli effetti della presente legge la qualità di promotori del referendum.

Si applica il disposto del capoverso dell'art. 10.

Dell'avvenuto deposito e' data comunicazione senza ritardo nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 12

Le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali, al fine della richiesta del referendum, debbono avere identico contenuto quanto alle norme di legge o di regolamento, od all'atto amministrativo da sottoporre alla consultazione popolare.

Le deliberazioni aventi contenuto anche parzialmente diverso sono considerate come distinte richieste di referendum.

ARTICOLO 13

La richiesta di referendum si ha per presentata con il deposito della terza deliberazione di Consiglio Provinciale o della quindicesima deliberazione di Consiglio Comunale, o della decima deliberazione di Consiglio

Comunale nel caso in cui i Consigli Comunali richiedenti rappresentino un decimo della popolazione della Regione quale risulta dai dati ufficiali dell'ultimo censimento.

Il deposito dell'ultima deliberazione necessaria deve essere fatto nel termine perentorio di 120 giorni dalla data della deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha approvato per primo la richiesta.

Non si fa luogo a referendum qualora, prima dell'emanazione del decreto di cui all'art. 18 tutti i Consigli provinciali o comunali deliberino di ritirare la richiesta ovvero, in seguito al ritiro di una o piu' richieste, venga a mancare il numero di deliberazioni necessarie stabilito dall'art. 77 dello Statuto.

ARTICOLO 14

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, riunito entro sette giorni dal deposito della richiesta di referendum ai sensi degli artt. 10 e 13 della presente legge:

- a) verifica, nel caso di richiesta da parte degli elettori, il numero delle firme raccolte e la regolarità della relativa documentazione;
- b) verifica, nel caso di richiesta da parte di Consigli provinciali o comunali, l'esistenza dei requisiti di cui agli artt. 77 dello Statuto, 11, 12 e 13 della presente legge.

Alla riunione può assistere una delegazione dei promotori, composta da non oltre cinque delegati.

A tal fine è inviata tempestivamente copia dell'avviso di convocazione della riunione.

Il verbale della riunione deve indicare in dettaglio i risultati della verifica e riportare le dichiarazioni ed i voti, espressi in modo palese, di ognuno dei componenti l'Ufficio di Presidenza. La delegazione dei promotori ha diritto di far inserire al verbale le proprie osservazioni.

ARTICOLO 15

Nel caso di più richieste di referendum presentate contestualmente o nello stesso periodo, l'Ufficio di Presidenza ed il Consiglio regionale procedono all'esame delle stesse seguendo l'ordine di presentazione determinato ai sensi dell'art. 10 esclusa ogni possibilità di esame congiunto.

ARTICOLO 16

Il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio ai fini del giudizio sull'ammissibilità del referendum, entro i quindici giorni successivi alla riunione dell'Ufficio di Presidenza, inviando contestualmente copia del verbale di cui all'ultimo comma dell'art. 14.

ARTICOLO 17

Nella riunione del Consiglio regionale la questione dell'ammissibilità del referendum è trattata con precedenza su ogni altro affare ed è conclusa con votazione per appello nominale.

Il referendum è ammesso se il Consiglio non ne dichiara l'inammissibilità mediante mozione motivata, approvata a maggioranza dai consiglieri assegnati alla Regione, ovvero, se, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta ai sensi

degli artt. 10 e 13 non adotta alcuna deliberazione.

In caso di ammissibilita' il Consiglio delibera anche la convocazione del referendum che dovra' avvenire con decreto del Presidente della Giunta.

La decisione del Consiglio viene comunicata ai soggetti di cui agli artt. 10 e 11 della presente legge con gli stessi termini e modalita' di cui al precedente art. 16.

Dall'avvenuta ammissione o della dichiarazione di inammissibilita' della richiesta di referendum viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 18

Entro il 15 dicembre il Presidente del Consiglio regionale comunica al Presidente della Giunta regionale le richieste di referendum pervenute nei termini ed il giudizio su di esse espresso dal Consiglio regionale, ovvero l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 82, secondo comma dello Statuto e all'art. 17, secondo comma della presente legge.

Il Presidente della Giunta regionale, sentiti il Commissario di Governo ed il Presidente della Corte d'Appello di Firenze, con decreto da pubblicarsi sul BU entro il 31 gennaio dell'anno successivo da' notizia delle richieste di referendum ammesse ed indice il referendum elencando i quesiti da sottoporre agli elettori. La data di convocazione degli elettori e' fissata nello stesso decreto ai sensi dell'art. 4 della presente legge.

ARTICOLO 19

Il decreto del Presidente della Giunta e' notificato senza ritardo al Commissario di Governo e al Presidente della Corte d'Appello di Firenze ed e' comunicato ai Sindaci ed ai Presidenti delle Commissioni Elettorali Mandamentali della Regione.

A cura del Presidente della Giunta regionale e' stampato il manifesto con decreto di indizione del referendum.

I Sindaci provvedono all'affissione il trentesimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni.

ARTICOLO 20

Lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale determina la sospensione del referendum gia' indetto. In tal caso il referendum si effettua nei giorni stabiliti dall'art. 4 nell'anno successivo a quello della elezione del nuovo Consiglio regionale.

Qualora lo scioglimento del Consiglio regionale intervenga dopo

la dichiarazione di ammissibilità del referendum di cui all'art. 17 e prima del decreto di indizione di cui all'art. 18, il referendum è sospeso.

Il Presidente della Giunta regionale emana il decreto di cui all'art. 18 entro sessanta giorni dalla data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale.

Se il decreto è emanato dopo il 31 gennaio il referendum è indetto per l'anno successivo.

ARTICOLO 21

Ai fini della votazione per il referendum si applica la ripartizione in circoscrizioni elettorali stabilita dall'art. 1 della legge 17-2-1968, n. 108.

La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle norme del TU delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con DPR 20 marzo 1967, n. 233.

ARTICOLO 22

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8 del giorno fissato nel decreto di indizione del referendum e termina alle ore 21 dello stesso giorno.

ARTICOLO 23

Per tutte le operazioni elettorali non previste dalla presente legge si seguono, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge 17-2-1968, n. 108 e alla legge 25-5-1970, n. 352. Le competenze che quest'ultima legge attribuisce alla Corte di Cassazione sono svolte dalla Corte d'Appello di Firenze.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, le operazioni degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio Centrale Regionale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente dei promotori del referendum e di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale.

ARTICOLO 24

Entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum sono costituiti, rispettivamente presso i tribunali

che hanno sede nei capoluoghi di provincia e presso la Corte d'Appello di Firenze, gli Uffici centrali circoscrizionali, e l'Ufficio centrale regionale per il referendum, composti nei modi previsti dall'art. 8 della legge 17-2-1968, n. 108.

ARTICOLO 25

I certificati di iscrizione delle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

I certificati non recapitabili al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio comunale dagli elettori medesimi a decorrere dal quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto.

ARTICOLO 26

Le schede per il referendum, di carta consistente e di identico colore per ciascuna proposta, sono fornite dalla Giunta regionale e sono di modello identico a quello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla legge statale 25 maggio 1970, n. 352, con la dicitura: "Referendum popolare regionale".

Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quanto sono le richieste di abrogazione sottoposte al voto.

L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Nel caso di cui al III comma del presente articolo, l'Ufficio di Sezione per il referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione quale risulta dal decreto del Presidente della Giunta di indizione del referendum.

ARTICOLO 27

Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli Uffici di Sezione della circoscrizione, l'Ufficio centrale circoscrizionale da' atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum nella circoscrizione dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ed aver deciso, viste le dichiarazioni riportate dai

verbali ed i reclami presentati, sull'assegnazione o meno dei voti relativi.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del Tribunale; uno viene inviato, per mezzo corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale per il referendum unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione ed ai documenti annessi; uno viene trasmesso al Presidente della Giunta regionale.

I

rappresentanti designati ai sensi dell'art. 23 hanno facoltà di prendere cognizione e di fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.

ARTICOLO 28

L'Ufficio centrale regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, con l'intervento del rappresentante del PM presso la Corte d'Appello, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti contrari alla abrogazione e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum, dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

La proposta soggetta a referendum è approvata se sono raggiunte le maggioranze di cui all'art. 77, secondo comma dello Statuto.

Il Segretario dell'Ufficio centrale regionale redige il verbale delle operazioni in tre esemplari.

Un esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli Uffici centrali circoscrizionali per il referendum". I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale ed al Commissario del Governo.

ARTICOLO 29

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici centrali circoscrizionali per il referendum o all'Ufficio centrale regionale, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

ARTICOLO 30

Qualora il risultato del referendum sia favorevole alla

abrogazione della norma o del provvedimento amministrativo soggetto a referendum, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, ne dichiara l'abrogazione a partire dal sessantesimo giorno della proclamazione di cui al I comma dell'art. 28.

Il decreto e' pubblicato immediatamente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 31

Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione della norma o del provvedimento amministrativo soggetto al referendum, il Presidente della Giunta, dopo aver ricevuto la comunicazione dell'Ufficio centrale regionale per il referendum, cura senza ritardo la pubblicazione del risultato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La proposta di referendum respinta non puo' essere ripresentata nel corso della stessa legislatura regionale.

ARTICOLO 32

Se prima della data della votazione le disposizioni oggetto del referendum siano state abrogate, il Presidente della Giunta regionale stabilisce con decreto che le operazioni non hanno piu' corso.

TITOLO II

REFERENDUM CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI, PER LA FUSIONE DI COMUNI ESISTENTI O PER LA MODIFICAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI E DELLE DENOMINAZIONI COMUNALI.

ARTICOLO 33

Prima di procedere alla approvazione di ogni proposta di legge che comporti l'istituzione di un nuovo comune, la fusione di comuni esistenti, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio Regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo di cui all'art. 69 dello Statuto.

Non e' richiesto referendum per le determinazioni ed eventuali rettifiche di confine tra comuni per mancanza di delimitazione naturale o per obiettiva incertezza nonche' per le rettifiche di confine tra comuni per ragioni topografiche o per altre comprovate esigenze locali, quando tutti i consigli comunali interessati ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

Non e' altresì richiesto il referendum quando si tratti di termini o locuzioni aggiuntive alla denominazione principale del

Comune ed il Consiglio comunale interessato ne faccia richiesta con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

ARTICOLO 34

La deliberazione del Consiglio regionale deve indicare il quesito da sottoporre alla votazione facendo il riferimento alla proposta di legge in discussione nonché il Comune, i Comuni o le frazioni in cui gli elettori sono chiamati alla votazione.

A tal fine e per gli effetti dell'art. 69 dello Statuto:

- a) nel caso di istituzione di un nuovo comune sono chiamati al referendum gli elettori della frazione o delle frazioni che debbono essere erette in comune autonomo;
- b) nel caso di fusione tra comuni con istituzione di un nuovo comune risultante dalla fusione, sono chiamati al referendum gli elettori dei due comuni;
- c) nel caso di incorporazione di un comune in altro già esistente, sono chiamati al referendum gli elettori del comune da incorporare;
- d) nel caso di distacco di parte del territorio comunale da un comune con aggregazione ad un altro comune, sono chiamati al referendum gli elettori del territorio da trasferire;
- e) nel caso di mutamento di denominazione del comune sono chiamati al referendum gli elettori del comune.

Nel caso indicato alla lett. a) e' altresì richiesta la pronuncia del Consiglio del comune, o dei comuni, di cui fanno parte la frazione, o le frazioni, che debbono essere erette in comune autonomo. Nel caso indicato alla lett. c) e' altresì richiesta la pronuncia del Consiglio del comune importante. Nel caso indicato alla lett. d) e' altresì richiesta la pronuncia del Consiglio dei comuni che, a seguito del distacco, rispettivamente riducono o ampliano la propria circoscrizione.

ARTICOLO 35

Il Presidente del Consiglio regionale comunica senza ritardo al Presidente della Giunta regionale la deliberazione del Consiglio.

Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla comunicazione, indice con decreto il referendum fissandone la data.

Nel caso venga contestualmente effettuato il referendum regionale di cui al Tit. I della presente legge, agli elettori chiamati a votare anche per referendum consultivo viene consegnata una scheda separata contenente il quesito di cui all'art. 34.

ARTICOLO 36

Il decreto del Presidente della Giunta regionale e' notificato senza ritardo al Commissario del Governo, al Presidente della Corte d'Appello di Firenze, al Presidente del tribunale che ha sede nel capoluogo della provincia interessata, ai Sindaci dei comuni interessati, ed ai Presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali interessate.

I Sindaci provvedono a dare notizia agli elettori della votazione con manifesti da affiggere almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione.

ARTICOLO 37

Si osservano i disposti degli artt. 21, 25, 26, della presente legge, in quanto applicabili.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonche' alle operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente per ognuno dei partiti politici o gruppi rappresentanti nel Consiglio regionale.

Alla designazione dei predetti rappresentanti si provvede ai sensi dell'art. 23 ultima parte.

Nel caso di cui all'art. 35, III comma, le operazioni di scrutinio relative al referendum consultivo sono effettuate dopo il completamento di quelle relative al referendum di cui al Tit. I della presente legge.

ARTICOLO 38

Entro trenta giorni dalla data del decreto che indice il referendum e' istituito, presso il Tribunale che ha sede nel capoluogo della provincia interessata, l'ufficio circoscrizionale per il referendum, composto nei modi previsti dall'art. 24.

Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione, l'ufficio centrale circoscrizionale procede in pubblica adunanza, all'accertamento del numero degli elettori che hanno votato e del risultato del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente assegnati, ed avere deciso sull'assegnazione o meno dei voti relativi.

Delle operazioni e' redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del Tribunale; uno viene inviato al Presidente della Giunta regionale, ed uno alla Presidenza del Consiglio regionale.

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio decide l'ufficio circoscrizionale, nella

pubblica adunanza di cui sopra, prima di procedere alle operazioni di cui al II comma del presente articolo.

ARTICOLO 39

Il risultato del referendum e' pubblicato sul BU della Regione.

Il Presidente del Consiglio regionale convoca senza ritardo il Consiglio per la presa d'atto del risultato del referendum e per le finali decisioni in ordine alla proposta di legge di cui all'art. 33.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 40

La propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge e' consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

Ad essa si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.

Le facolta' riconosciute dalle disposizioni della suddetta legge ai partiti o gruppi politici che partecipino direttamente alla competizione elettorale, si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Consiglio regionale e ai promotori del referendum, quest'ultimi considerati in unico complesso.

In ogni caso deve essere rivolta istanza alla Giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data di votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi.

Si osservano, le disposizioni degli artt. 50 e 51 della L. 25-5-1970 n. 352.

ARTICOLO 41

Le spese per lo svolgimento dei referendum sono a carico della Regione.

Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei comuni, nonche' quelle delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsati dalla Regione.

Alle spese di cui alla presente legge si provvede con stanziamento previsto mediante istituzione di apposito capitolo nel bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1976 e di corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.